

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

L'anno 2013, il giorno 8 del mese di luglio, in Marigliano (NA) alla Via Libertà n. 2, presso lo studio della dott.ssa Tiziana Serpico, consulente del Fallimento Fashion Bless S.p.A. n. 50/2013, sono presenti:

- la società Fashion Bless S.p.A. in fallimento - codice fiscale 05239551210 - con sede in Nola (NA) alla Via Pontano n. 2, in persona della consulente nominata, dott.ssa Tiziana Serpico, nata a Napoli il 12/2/1974, appositamente delegata dalla curatela fallimentare;
- le OO.SS. nelle persone dei Signori: Luana Di Tuoro, nata a Napoli il 28/5/1973, per la FILCAMS CGIL giusta delega scritta della Federazione Nazionale del 3 luglio 2013; Emanuele Montemurro, nato a Caserta il 17.11.1977 per la UILTuCS giusta delega solo verbale della Segreteria Nazionale del 5 luglio 2013;

PREMESSO

- che la società Fashion Bless S.p.A. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Nola con sentenza n. 50/2013 in data 24.05.2013;
- che, con fax in data 26.06.2013 alle OO.SS., alle eventuali R.S.A. al Ministero del Lavoro ed alle Direzioni Regionali del Lavoro delle Regioni interessate (Emilia Romagna, Puglia, Campania, Lombardia, Sardegna, Calabria, Veneto, Lazio, Piemonte e Sicilia), il curatore fallimentare ha comunicato l'inizio della procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge 223/91, per procedere alla riduzione di personale;
- che con fax pervenuto il 27.06.2013 prot. 3395 le OO.SS. hanno richiesto

l'esame congiunto:

- che, allo stato, non sussistono prospettive per la continuazione o la ripresa dell'attività aziendale neppure attraverso operazioni di cessione d'azienda o di parti di essa;
- che, pertanto, non appare possibile garantire - neppure parzialmente - il reimpiego dei lavoratori od il ricorso a misure alternative rispetto al collocamento dei lavoratori in mobilità;
- che la mancanza di prospettive di conservazione dell'attività produttiva e dell'occupazione è stata valutata tenendo conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero del Lavoro del 4 dicembre 2012;
- che non appare possibile (anche alla luce delle recenti novità normative in materia di lavoro) il ricorso a procedure alternative e che, inoltre, alcuna manifestazione di interesse risulta pervenuta alla curatela in ordine ad eventuali acquisti e/o fitto di azienda e/o rami di essa;

CONSIDERATO

- che la presente procedura di mobilità si intende aperta con riferimento alla totalità dei dipendenti in carico alla Fallita alla data del fallimento (21 dipendenti di cui ad oggi 19 in forza, come da elenco in allegato);
- che, per la precisione, si rileva che per i lavoratori con contratto a tempo determinato la curatela ha proceduto al licenziamento individuale avendo la stessa optato (per le ragioni suesposte) per il recesso dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72 l.f. (licenziamento con efficacia ex tunc dalla data di fallimento; licenziamento che interviene, in effetti, su di un rapporto in regime di sospensione senza necessità che siano fatte salve prestazioni comunque non

eseguite medio tempore);

- che i lavoratori a tempo indeterminato, invece, saranno licenziati agli esiti della presente procedura ex legge 223/91;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le OO.SS. richiedono di trovare soluzioni alternative ai licenziamenti e di rinviare il prossimo incontro al Ministero del Lavoro.

La curatela, pertanto, si farà carico di richiedere al Ministero del Lavoro l'incontro auspicato.

Si ritiene, pertanto, esperita la procedura di cui all'art. 4 della Legge 223/91 con esito negativo: la curatela provvederà ad informare gli organi competenti sul risultato della consultazione e sui motivi dell'esito negativo.

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.

Marigliano, 8 luglio 2013

Il consulente del Fallimento

(dott.ssa Tiziana Serpico)



Le OO.SS.

